

FONDO CARIPLO – MODIFICHE STATUTARIE

In Milano, in data 18 luglio 2018

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., (di seguito ISP)

e

- le Segreterie degli Organi di Coordinamento di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA, UGL Credito e UNITÀ SINDACALE FALCRI – SILCEA - SINFUB

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione per il Personale CARIPLO
(di seguito "Fondo CARIPLO")

premesso che

- è stata rappresentata da parte del Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere ad alcuni interventi sullo Statuto del "Fondo CARIPLO" volti ad agevolare il recepimento delle evoluzioni della legge in materia previdenziale, nonché a garantire il mantenimento di elevati livelli di professionalità ed esperienza all'interno degli Organi del Fondo stesso;
- le Fonti Istitutive hanno condiviso l'opportunità di intervenire sullo Statuto del "Fondo CARIPLO" ed hanno valutato anche la necessità di operare coerentemente sul Regolamento Esecutivo;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. si apportano le seguenti modifiche allo Statuto del "Fondo CARIPLO":

Art. 2 – Comma I:


Nel corpo dello Statuto sono impiegate, per brevità, le seguenti denominazioni:

- a) "Fondo": il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo;
- b) "Cariplo": la Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A.;
- c) "iscritto/i": ove non diversamente indicato, sia i dipendenti in attività di servizio sia il personale in quiescenza **sia coloro che mantengono volontariamente l'iscrizione;**

(omissis)

Art. 11

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà nominati da Cariplo e metà eletti dagli iscritti di cui quattro dagli iscritti alla Sezione II fra i dipendenti (**nonché da coloro che mantengono volontariamente l'iscrizione**) e due dai pensionati diretti e dai dipendenti iscritti alla Sezione I, fra i pensionati diretti.



Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi.

Allorquando nell'ambito del complesso degli iscritti i pensionati diretti divengano più numerosi dei dipendenti **e di coloro che mantengono volontariamente l'iscrizione**, in deroga al disposto del comma I, ~~lett. b)~~, il numero dei Consiglieri di Amministrazione elettivi, rappresentativi delle due categorie, è parificato.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita.

Art. 12 comma III

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, approvate dai competenti organi di Cariplo e, quindi, dalla maggioranza assoluta degli iscritti, mediante referendum, **fatte salve quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione in attuazione di disposizioni di leggi dello Stato**. Esperito il momento referendario, le variazioni statutarie sono sottoposte alle procedure autorizzative previste dalla legge e, salvo diversa espressa previsione, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di approvazione.

Art. 62



Nel caso di cessazione dall'iscrizione intervenuta tra il 28 aprile 1993 e il 30 giugno 1998, senza diritto a pensione, il Fondo, a richiesta, mette a disposizione dell'interessato il complessivo ammontare delle contribuzioni versate, a decorrere dal 1° gennaio 1991, dallo stesso e da Cariplo, rivalutate al tasso ~~annuo del 5%~~, **di interesse della BCE, cosiddetto "tasso refi"**, dedotto quanto già ricevuto.

3. A decorrere dalla data di indizione del prossimo ciclo elettorale, il Regolamento esecutivo del Fondo CARIPLO è modificato come segue:

Art. 11 comma II

In relazione alla previsione dell'art. 11, commi I, ~~lett. b)~~ e II V dello Statuto, al fine di far eventualmente luogo alla parificazione del numero dei rappresentanti delle due categorie di iscritti in ambito consiliare, il Fondo, novanta giorni prima della scadenza del triennio di durata degli Organi Collegiali da rinnovare, verificato il numero dei dipendenti e il numero dei pensionati diretti, comunica lo stato della situazione a tutte le fonti istitutive, all'Associazione fra i Pensionati della Cariplo (di seguito, per brevità, Associazione Pensionati) e all'Ufficio Elettorale di cui al comma successivo.

All'art. 12 (Precisazioni circa l'articolo 11) viene aggiunto il seguente comma:



Ai fini di cui all'art 11 comma I, gli iscritti che hanno mantenuto volontariamente l'iscrizione sono parificati ai dipendenti.

Art. 13

Hanno titolo per essere candidati nell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione gli iscritti, in possesso dei requisiti contemplati dallo Statuto, i cui nominativi siano indicati in liste formate rispettivamente da dipendenti e da pensionati diretti, iscritti al Fondo. Quest'ultimo fornisce gli elenchi nominativi degli iscritti, dipendenti e pensionati diretti, aggiornati a non più di trenta giorni prima della data in cui sono indette le elezioni.

Per la votazione relativa al Consiglio di Amministrazione le liste dei candidati **dei dipendenti in attività di servizio** possono essere presentate da almeno cento dipendenti e quelle dei pensionati da almeno cinquanta pensionati diretti. Da quando ricorra la fattispecie di cui all'art. 11, comma II, il numero dei proponenti è parificato in cinquanta, per entrambe le categorie di iscritti.

Ciascuna lista deve indicare chiaramente il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidati e deve essere sottoscritta dai proponenti che, accanto alla firma, debbono indicare in maniera leggibile il proprio cognome, nome e numero di matricola.

Hanno titolo per essere candidati nell'elezione dei membri del Collegio dei Sindaci gli iscritti, in possesso dei requisiti contemplati dallo Statuto i cui nominativi siano indicati in liste presentate da almeno cento iscritti.

Sia nella votazione relativa al Consiglio di Amministrazione che in quella relativa al Collegio dei Sindaci ciascuna lista non può recare candidati in numero superiore a quelli da eleggere, eccezion fatta per le liste dei pensionati che potranno recare un candidato in più rispetto a quelli da eleggere. **Per ogni candidato dovrà essere altresì indicato un correlato candidato supplente.**

Le liste dei candidati – unitamente alla formale dichiarazione di ciascun interessato di accettazione della candidatura, di possesso dei requisiti contemplati dallo Statuto e di accettazione del deferimento al collegio arbitrale di cui all'art. 11, comma XVI, di ogni eventuale controversia relativa alla votazione – vanno consegnate manualmente all'Ufficio Elettorale, entro le ore 17 del ventesimo giorno lavorativo in ambito Cariplo antecedente all'inizio delle operazioni di voto. Dell'intervenuta consegna delle liste l'Ufficio Elettorale redige apposito verbale.

Art. 15

L'attribuzione dei posti tra le diverse liste avviene mediante adozione del metodo proporzionale e, a tal fine, il numero dei voti di lista validamente espressi è diviso per il numero dei posti da ricoprire.

A ciascuna lista è attribuito un numero di posti pari al "quorum" indicato al comma precedente. I posti non attribuiti sono assegnati alle liste con il resto più elevato.

Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati con il numero di preferenze più elevato. Avuto riguardo all'elezione nel Collegio dei Sindaci, nell'ambito della lista che ottiene più voti, diviene Sindaco effettivo il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze e Sindaco supplente **il correlato supplente eletto** chi lo segue nella graduatoria delle preferenze.

UNICA

FIRIS

RASI

UNISIN

UNISIN

~~In caso di cessazione dalla carica, il posto vacante è ricoperto dal primo dei candidati non eletti nella lista del cessato.~~

In caso di cessazione dall'incarico subentra il correlato supplente eletto. Nel caso in cui la fattispecie si verifichi anche per il supplente, subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza o, in subordine, il primo dei supplenti non in carica.

4. le modifiche di cui al presente accordo saranno soggette all'iter di approvazione statutariamente previsto.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNITA' SINDACALE
FALCRI-SILCEA-SINFUB